

LO STATUTO

Napoli, 27 maggio 2024

LO STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ARTICOLO 1

L'Associazione Federmanager Napoli – SICDAI è l'Organizzazione sindacale dei dirigenti, dei quadri e delle alte professionalità in servizio ed in pensione delle aziende industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, delle Province di Napoli - Avellino - Benevento e Caserta. FEDERMANAGER/NAPOLI – SICDAI è associato, in qualità di socio fondatore, alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali FNDAI, oggi FEDERMANAGER e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

L'Associazione è a tempo indeterminato, non ha scopo di lucro, ha sede in Napoli ed è retta dal presente Statuto.

L'Associazione Provinciale dei Dirigenti di Aziende industriali di Napoli, la costituzione della quale ebbe luogo, di fatto, il 1° marzo 1944 e fu consacrata in pubblico atto con rogito 25 aprile 1945 reg. in Napoli Uffici Atti Pubblici il 2.5.45 al numero 15645, vol. 536 fol. 164 per notar Giuseppe Tozzi fu Ferdinando da Napoli, conformandosi alla evoluzione della struttura dell'organizzazione nazionale alla quale aderisce, ha mutato la sua denominazione in quella di "Sindacato Interprovinciale Campano Dirigenti Aziende Industriali", e successivamente in FEDERMANAGER/NAPOLI – SICDAI.

ARTICOLO 2

L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status degli Associati in tutte le sue componenti, garantendone la difesa dei diritti nella consapevolezza dei doveri nello spirito dei valori espressi nell'art.2 dello Statuto Federmanager.

In particolare essa si propone di:

- a) rappresentare gli Associati nei confronti delle Istituzioni, Autorità, Enti pubblici e privati, del Paese e di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza, promuovendo ogni iniziativa di imprenditorialità o di volontariato (enti e società no pro-fit e con capitale di rischio, associazioni) sia pubbliche che private, che risulti opportuna a tale scopo;
- b) stipulare contratti collettivi integrativi e di settore, condurre e definire le controversie di lavoro sia collettive che individuali;
- c) attivare la partecipazione degli Associati al processo di evoluzione socio-economica del territorio;
- d) promuovere, sia in campo regionale che nazionale ed internazionale, ogni iniziativa intesa ad assicurare il contributo professionale e culturale degli Associati al servizio del Paese;
- e) promuovere la formazione di Associati sempre più competenti anche realizzando specifiche attività formative;
- f) curare l'assistenza morale e, compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale degli Associati.

- g) assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in enti, associazioni, società, imprese, soggetti giuridici di ogni genere, costituiti o costituendi; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; compiere ogni altro atto o operazione necessario o utile alla realizzazione degli scopi sociali.
Con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

TITOLO II I SOCI

ARTICOLO 3

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che in aziende industriali o esercenti servizi, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente d'azienda o di quadro ai sensi dell'art. 2095 codice civile, anche se temporaneamente inoccupati.

Possono altresì far parte dell'Associazione i lavoratori di Alta professionalità (professionisti di impresa, consulenti, ecc.) in servizio e in pensione.

Per quanto riguarda i quadri l'adesione all'Associazione potrà essere individuale o mediante accordi associativi con le Organizzazioni che li rappresentano.

Gli Associati non possono essere iscritti ad associazioni imprenditoriali, e comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione. Il divieto non si estende all'iscrizione agli ordini ed associazioni professionali.

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo per gli Associati di osservare il presente statuto e le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

ARTICOLO 4

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere formulata per iscritto e deve contenere tutti i dati atti a certificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione, nonché tutte le informazioni richieste.

ARTICOLO 5

Sulle domande di iscrizione all'Associazione decide il Presidente su relazione del Consigliere Segretario, che né darà comunicazione al Comitato Direttivo nella prima riunione utile per la ratifica.

Contro la decisione di reiezione del Presidente e/o del Comitato Direttivo, da notificarsi a cura del Consigliere Segretario a mezzo raccomandata a.r., è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 20 giorni dalla notifica stessa.

La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere adottata con ogni sollecitudine su iniziativa del suo Presidente.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. e ai fini del rispetto dei termini di cui innanzi farà fede la data del timbro postale di spedizione.

ARTICOLO 6

I Soci devono all'Associazione le eventuali spese di tesseramento ed una quota associativa annua nella misura e con le modalità di versamento stabilite dal Comitato Direttivo. Per particolari impreviste esigenze il Comitato Direttivo può maggiorare la quota associativa anche nel corso dell'anno o far fronte a tali esigenze chiedendo ai Soci il versamento di una integrazione della quota stessa.

ARTICOLO 7

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione. La risoluzione del rapporto di lavoro non comporta l'automatica cessazione dell'impegno associativo assunto.

Il Socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto all'Associazione ogni variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.

L'attestazione da parte del Presidente dell'Associazione del mancato pagamento delle quote associative costituisce titolo idoneo a richiedere ingiunzione di pagamento nei confronti del Socio moroso.

ARTICOLO 8

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione;
- c) trasferimento ad altra sede territoriale Federmanager su richiesta da notificare per iscritto all'Associazione per il rilascio del necessario nulla osta.
- d) radiazione per inosservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto e in particolare per la morosità superiore a 12 mesi.

I casi a), c) e d) non esonerano il socio dagli impegni assunti agli effetti del pagamento delle quote associative dovute.

Le dimissioni hanno efficacia immediata salvo l'obbligo del dimissionario al versamento di quanto dovuto per contributi associativi.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio di controllo interno;
- g) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite ed hanno la durata di tre anni. Allo scadere del triennio le cariche vanno rinnovate: la eleggibilità è consentita per non più di due mandati consecutivi nella carica di Presidente, Componente del Collegio di controllo interno

e Proboviro. Da qualunque carica, anche se acquisita nel corso del triennio, si decade allo scadere del triennio stesso che, ai fini della eleggibilità di cui al comma precedente, viene considerato mandato intero.

È fatto obbligo a tutti gli organi dell'Associazione di espletare il loro mandato presso la sede dell'Associazione stessa, o da remoto con le modalità telematiche stabilite.

ARTICOLO 11

L'Assemblea dell'Associazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento del contributo associativo, esclusi soltanto coloro nei confronti dei quali sia stato adottato provvedimento definitivo di sospensione ai sensi dei successivi articoli del presente Statuto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. È consentito un massimo di due deleghe per ogni Socio.

L'Assemblea nomina da tre a cinque scrutatori per lo scrutinio delle schede di votazione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea:

- in sede ordinaria:

- a) determina l'indirizzo generale di tutta l'attività dell'Associazione;
- b) esamina ed approva la relazione del Presidente del Comitato Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sull'attività futura;
- c) esamina ed approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;
- d) adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse generale dell'Associazione;

- in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- b) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori previsti dall'art. 34 del presente Statuto.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte dal Segretario o, in caso di sua assenza o suo impedimento, da altro componente del Comitato Direttivo designato dal Presidente.

ARTICOLO 14

L'Assemblea viene convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, del carattere dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti che devono essere trattati (Ordine del Giorno), da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello indicato per la riunione dell'Assemblea.

L'avviso può essere inviato a mezzo posta – e-mail – fax.

ARTICOLO 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) una volta all'anno per deliberare sugli argomenti di cui alle lett. a) b) c) del precedente articolo 12;

L'Assemblea ordinaria deve essere riunita entro i primi sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio annuale (31 dicembre) per le delibere di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 12.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria deve inoltre essere convocata, e dovrà tenersi entro i trenta giorni dalla convocazione, ogni volta che lo richieda il Comitato Direttivo o ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci che sono tenuti ad enunciare l'Ordine del Giorno che l'Assemblea dovrà trattare.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti dei partecipanti, quelle dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti per le delibere di cui al punto a) e con il voto favorevole dei 2/3 dei soci per le delibere di cui al punto b) del precedente articolo 12.

Per le deliberazioni che riguardano le relazioni sull'attività dell'Associazione e i bilanci consuntivi, il Presidente e il Tesoriere non partecipano alla votazione.

Le votazioni avvengono: per alzata di mano o per alzata e seduta; per appello nominale quando ne faccia richiesta un numero di partecipanti che disponga complessivamente di un decimo dei votanti, deleghe comprese, a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un numero di partecipanti che disponga complessivamente di un quinto dei votanti, deleghe comprese.

ARTICOLO 16

Il Comitato Direttivo si compone di un numero di Soci determinato in ragione di due rappresentanti per ogni cento Soci, o frazione maggiore di cinquanta, da calcolare separatamente per i dirigenti (in servizio o in pensione) e per i Quadri e le alte professionalità (in servizio o in pensione), nonché dai Consiglieri di diritto.

Sono Consiglieri di diritto il Presidente in carica dell'Unione Regionale Federmanager e gli ex Presidenti di SICDAI e Unione Regionale Federmanager.

Determinato a norma del 1° comma il numero dei consiglieri da eleggere, ai quadri e alle alte professionalità è assicurato comunque un rappresentante nel caso in cui il numero degli iscritti non raggiunga la frazione maggiore di 50.

Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri e alte professionalità non potrà in ogni caso superare il 30% dei consiglieri da eleggere.

Il numero dei Consiglieri da eleggere verrà diviso, per le categorie di cui sopra, tra soci in servizio ed in pensione in proporzione alla situazione associativa in atto al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini di cui sopra i dirigenti inoccupati sono considerati in servizio. Il cambio di status lavorativo (da servizio a pensione o da dirigente a quadro e viceversa) non comporta decadenza.

Il numero massimo dei consiglieri in servizio appartenenti alla stessa azienda o gruppi di aziende non può superare il 20% dei consiglieri in servizio da eleggere.

In caso di numero frazionario si arrotonda all'unità superiore.

Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti il COMITATO.

La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata della prima. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 17

Il Comitato Direttivo, nella riunione di insediamento convocata dalla Commissione elettorale non oltre 20 giorni dalla conclusione delle elezioni, elegge tra i suoi membri, che si autocandidano alle seguenti cariche almeno due giorni prima di quello fissato per l'elezione, procedendo con votazione segreta e a maggioranza semplice:

- Il Segretario del Comitato
- Il Tesoriere
- I Coordinatori delle Commissioni Permanenti:
 1. per i problemi sindacali e i rapporti con le RSA
 2. per i problemi previdenziali
 3. per i problemi assistenziali
 4. per i problemi relativi allo sviluppo industriale e studi
 5. coordinatore del gruppo pensionati
 6. coordinatore giovani dirigenti
 7. coordinatore del gruppo donne Minerva

I Coordinatori dei Gruppi, se non membri del Comitato, parteciperanno alle riunioni del C. D. senza diritto di voto.

Per specifiche problematiche inerenti Quadri ed Alte Professionalità è possibile creare sottocommissioni nell'ambito di quelle sopra indicate.

Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei predetti componenti si procederà come segue:

- attingimento dalla graduatoria dei non eletti delle specifiche cariche, se questa esiste;
- elezione del nuovo componente nella prima riunione utile del Comitato Direttivo, se la graduatoria è esaurita.

Nel frattempo, per motivi di urgenza, il Presidente può dare incarico ad uno dei due Vice Presidenti a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 18

Il Comitato Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove, delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti intesi a conseguire ogni altra finalità ed ogni altra azione prevista dal presente Statuto;
- c) approva la relazione del Presidente sull'attività svolta dal Sindacato nell'anno precedente e la relazione sui programmi per l'attività futura del Sindacato stesso da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea generale annuale;

- d) approva le proposte di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea generale annuale; per quanto attiene il bilancio preventivo il Comitato autorizza l'esercizio delle spese correnti per i primi mesi dell'anno nelle more della approvazione definitiva del preventivo annuale da parte dell'Assemblea;
- e) infligge le sanzioni disciplinari previste dall'Articolo 30 lett. b) c) d) e) con le modalità di cui all'art. 31;
- f) ratifica le domande di iscrizione accettate dal Presidente (art. 5);
- g) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto, di iniziativa propria o dei Soci (art. 33);
- h) determina la misura e le modalità di versamento delle spese di tesseramento e del contributo associativo annuo di cui al precedente art. 6;
- i) nomina i rappresentanti nelle Unioni Regionali CIDA e FEDERMANAGER nel numero stabilito dai rispettivi Statuti;
- j) nomina le delegazioni alle trattative integrative e di settore, nonché i componenti delle Commissioni Permanenti di cui all'Art. 17.
- k) può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo tra i Soci particolarmente benemeriti. La carica ha carattere onorifico. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.
- l) propone all'Unione Regionale i candidati all'elezione nel Consiglio Nazionale Federmanager e nel Congresso Federmanager, nonché nella Cida Regionale e nel Consiglio Nazionale Cida;
- m) può istituire Commissioni temporanee per particolari problemi, nominandone i Coordinatori che, se non Membri di Comitato, parteciperanno alle relative riunioni senza diritto di voto; le Commissioni temporanee hanno funzioni consultive ed ausilio tecnico;
- n) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente del Sindacato nonché in materia di amministrazione del personale dipendente del Sindacato e di sanzioni disciplinari a carico di questo;
- o) cura la gestione ordinaria del patrimonio sociale;
- p) delibera sui contratti di consulenza ed, in genere, di lavoro autonomo e su tutto quanto riguarda lavori di straordinaria manutenzione all'immobile occupato dal Sindacato ed acquisto di mobili e macchine ed attrezzature varie;
- q) esercita ogni altro eventuale potere previsto dal presente Statuto;
- r) esercita ogni opportuno controllo sul patrimonio sociale;
- s) può nominare, al proprio interno, uno o più rappresentanti dell'Associazione per le conciliazioni e gli arbitrati.

ARTICOLO 19

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti che sono tenuti ad enunciare l'O.d.G. che il Comitato dovrà discutere.

In quest'ultimo caso, la riunione dovrà aver luogo non oltre 20 giorni dalla richiesta. Esso è convocato con avviso del Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione od anche "ad horas " nei casi eccezionali ed urgenti.

La riunione per l'approvazione della relazione annuale e dei bilanci consuntivo e preventivo deve aver luogo in tempo utile per consentire la fissazione della data dell'Assemblea annuale entro il termine previsto dall'art. 26.

ARTICOLO 20

I Componenti del Comitato, nonché i coordinatori di Gruppi o Commissioni temporanee, che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni decadono dall'incarico, fino alla fine della Consiliatura in corso, salvo specifica motivazione ratificata dal Comitato Direttivo. La decadenza verrà successivamente comunicata all'interessato.

I Consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti, vengono sostituiti di diritto dal socio che nella lista di appartenenza del consigliere venuto a mancare, in sede di ultima votazione abbia conseguito il maggior numero di voti.

Nel caso in cui la lista di appartenenza del consigliere da sostituire fosse esaurita, l'attingimento del sostituto si effettuerà dall'altra lista.

ARTICOLO 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Inoltre:

- a) nomina i due Vice Presidenti, di norma uno in servizio e uno pensionato, scegliendoli tra i componenti del Comitato Direttivo;
- b) indirizza e coordina l'attività dei diversi organi dell'Associazione;
- c) convoca l'Assemblea, il Comitato Direttivo e li presiede;
- d) predispone l'ordine del giorno delle rispettive riunioni;
- e) provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione di concerto col Tesoriere;
- f) vigila e sovrintende al funzionamento degli uffici, all'amministrazione ordinaria ed all'approvvigionamento di quanto occorre a detto funzionamento di concerto col Segretario;
- g) esercita ogni altro potere previsto dal presente Statuto;
- h) può assegnare deleghe ai componenti del Comitato;
- i) può invitare a partecipare alle riunioni di Comitato qualsiasi iscritto e/o esperto esterno, senza diritto di voto;
- j) rappresenta l'Associazione nelle conciliazioni e negli arbitrati.

In caso di assenza o impedimenti occasionali o temporanei è sostituito in ordine di disponibilità da uno dei Vice Presidenti o da un componente del Comitato interpellati col criterio della maggiore anzianità di appartenenza al Comitato e, subordinatamente, di età. Nel caso in cui il Presidente fosse impedito per un tempo che si possa prevedere superiore a tre mesi, il Comitato Direttivo adotterà le opportune decisioni in merito; nel caso di impedimento definitivo o dimissioni provvederà ad indire l'elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino al compimento della consiliatura in corso, secondo le norme del regolamento allegato.

ARTICOLO 22

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e, in particolare, operano sulla base delle deleghe ricevute.

Il Segretario supporta il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, provvede inoltre alla redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e, su indicazioni del Presidente, presiede ad ogni altra attività inerente la gestione dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Per ciascun anno solare il Tesoriere compila, con le relative relazioni per l'Assemblea, il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo.

Provvede, inoltre, ogni anno alla compilazione di un regolare inventario.

I poteri di firma che riguardano movimenti finanziari in entrata ed in uscita, sono esercitati nei modi seguenti:

- a) dal Presidente con firma singola o congiunta con quella del Tesoriere;
- b) dai Vice Presidenti congiuntamente tra loro solo in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Tesoriere;
- c) dal Tesoriere congiuntamente col Presidente o con uno dei Vice Presidenti.

Il Tesoriere separatamente ma nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera del Comitato Direttivo, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento nonché, entro gli stessi limiti, gli atti che comportino assunzione di impegni a carattere finanziario, le quietanze e le dichiarazioni liberatorie di responsabilità, anche se dirette a Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici in generale.

ARTICOLO 23

Il Collegio di controllo interno è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella seduta di insediamento, convocata dalla Commissione Elettorale, il Comitato elegge, nel proprio ambito e tra i membri effettivi, il Presidente.

I Componenti del Collegio di controllo vigilano sulla gestione economica, finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, eseguendo, anche individualmente, verifiche di cassa e contabili; esaminano i bilanci consuntivi e preventivi, riferendo su di essi con apposite relazioni all'Assemblea; intervengono alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto a voto.

Il Collegio in particolare si occupa di:

- a) controllare la regolare tenuta della contabilità;
- b) verificare la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili;
- c) controllare il movimento del denaro;
- d) vigilare sul mantenimento dell'integrità del patrimonio dell'Associazione.

Qualora le candidature non consentano la formazione del Collegio con il numero di membri effettivi e supplenti, il Collegio può essere comunque costituito con due membri effettivi.

In tal caso il voto del Presidente è prevalente.

ARTICOLO 24

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Nella seduta di insediamento, convocata dalla Commissione Elettorale, il Collegio elegge, nel proprio ambito e tra i membri effettivi, il Presidente.

Il Collegio regola i conflitti di competenza tra gli organi del Sindacato; decide le controversie relative alla disciplina su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione; pronuncia inappellabilmente sui ricorsi avverso provvedimenti di denegata ammissione o perdita di qualità di Socio e sanzioni disciplinari emanate dal Comitato Direttivo.

Il Collegio è autonomo e indipendente ed il suo operato è insindacabile.

I Probiviri intervengono alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto a voto.

Qualora le candidature non consentano la formazione del Collegio con il numero di membri effettivi e supplenti, il Collegio può essere comunque costituito con due membri effettivi. In tal caso il voto del Presidente è prevalente.

ARTICOLO 24 BIS

E' consentito lo svolgimento di tutte le riunioni anche mediante sistemi di collegamento in video conferenza di ciascuno degli Organi Collegiali, in particolare quelli di cui all'art. 15 e 19 del presente Statuto su indicazione dell'Organo preposto alla sua convocazione, secondo le modalità telematiche stabilite nell'avviso di convocazione.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI

ARTICOLO 25

Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà a qualsiasi titolo consentito dalla legge e che devono essere annualmente ed analiticamente descritti in regolare inventario a cura del Tesoriere;
- b) dalle eventuali eccedenze del bilancio di competenza;
- c) dalle rendite patrimoniali eventualmente non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

ARTICOLO 26

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo ed alla successiva approvazione dell'Assemblea

ARTICOLO 27

Il bilancio consuntivo della gestione deve essere preparato a chiusura dell'anno solare; esso, dopo l'approvazione del Comitato Direttivo, sarà messo a disposizione del Collegio di controllo interno per i controlli di sua competenza e poi sarà tenuto a disposizione dei Soci negli otto giorni immediatamente precedenti la riunione dell'Assemblea che dovrà discuterlo ed approvarlo.

Le stesse modalità e lo stesso termine saranno rispettati per il bilancio preventivo.

ARTICOLO 28

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione nè di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di

conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente aderente.

ARTICOLO 29

L'Associazione non potrà in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 30

Le sanzioni disciplinari a carico dei Soci sono:

- a) la diffida;
- b) la censura;
- c) la sospensione da ogni attività sociale;
- d) la radiazione;
- e) la espulsione.

ARTICOLO 31

La diffida viene intimata dal Presidente al Socio che non osservi gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni e dalle direttive degli organi di governo dell'Associazione.

La censura viene inflitta dal Comitato Direttivo al Socio che non adegui il proprio comportamento alla diffida del Presidente.

La sospensione, per un massimo di mesi sei, viene inflitta dal Comitato Direttivo al Socio che non adegui il proprio comportamento neanche a seguito della censura o che si renda responsabile di atti od omissioni che rechino pregiudizio o nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

La espulsione viene inflitta dal Comitato Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari che rendano incompatibile l'appartenenza dell'Associazione.

E' in facoltà del Presidente proporre la radiazione di cui all'art. 8 lettera d) dopo un periodo più lungo di morosità, per tener conto di circostanze oggettive e/o soggettive che abbiano impedito di sollecitare e/o di effettuare il pagamento dei contributi associativi.

I provvedimenti di cui al precedente art. 30 devono essere notificati con ogni urgenza all'interessato con lettera raccomandata a.r. a cura del Consigliere Segretario.

ARTICOLO 32

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) c) d) e) del precedente art. 31 è ammesso il ricorso al collegio dei Probiviri nel termine di 20 giorni dalla notifica e con lettera raccomandata AR.

La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere adottata con ogni sollecitudine su iniziativa del Presidente.

TITOLO VI MODIFICHE STATUTARIE SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

Le modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, possono essere proposte dal Comitato Direttivo di iniziativa propria o da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 34

L'Associazione può essere sciolta per richiesta di almeno 2/3 dei Soci e lo scioglimento deve essere deciso dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, presenti anche per delega ad altri due Soci, con deliberazione approvata dalla maggioranza di almeno i 2/3 dei Soci. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, i relativi poteri e la destinazione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 35

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 36

Le disposizioni del presente Statuto divengono operative dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 37

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia, ed in particolare, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice che riguardano le Associazioni.

ARTICOLO 38

L'Associazione Federmanager Napoli SICDAI recepisce nel presente statuto il "codice etico-valoriale" Federmanager che forma così parte integrante dello statuto stesso, affinché venga osservato da tutti gli associati.

Il testo del suddetto codice viene riportato qui di seguito.

Codice Etico-Valoriale

1. Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager riconoscono nella Costituzione italiana la fonte primaria delle regole della comunità civile. Considerano i suoi principi, insieme a quelli sanciti nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, il riferimento di un impegno al pieno servizio del bene comune, della giustizia sociale, di un modello inclusivo di convivenza.
2. Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager si impegnano ad operare nel rispetto delle Leggi dello Stato, dello Statuto dell'Associazione territoriale di appartenenza, conforme allo Statuto federale, ed a far proprio il principio espresso nella Nota di Intenti del CCNL, ovvero "la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della responsabilità sociale di impresa".
3. Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager, nel loro operare all'interno di una impresa, si riconoscono in valori condivisi con gli imprenditori¹ e in particolare:
 - nel valore del Merito, inteso non solo come virtù individuale ma anche come virtù sociale.

La valorizzazione del merito, per l'impresa e per i manager, rappresenta un elemento decisivo per il proprio successo, ma anche per la crescita della mobilità sociale e dello sviluppo del Paese; nonché il contributo distintivo che ciascuna impresa offre all'intera società, al di là del proprio specifico interesse.

- nel valore della 'Responsabilità allargata' dell'Impresa

Le imprese ed i manager interagiscono con una pluralità di soggetti interni ed esterni. Relazioni che arricchiscono reciprocamente le imprese, i loro interlocutori, i territori in cui operano.

I rapporti con i clienti e i fornitori, con il personale e con le comunità dei territori di insediamento rappresentano, per le imprese e per i manager, una fonte di conoscenze necessarie e un ambito di esercizio di responsabilità.

- nel valore di un'Impresa plurale per una società plurale

Le imprese ed i manager basano la loro attività su una visione di società aperta, inclusiva e plurale: orientata al progresso e capace di accogliere il contributo e la partecipazione della grande varietà delle sue componenti, sociali, culturali e di genere, ivi comprese le persone che giungono dall'estero per lavorare e fare impresa nel nostro Paese.

¹ dal Manifesto della Cultura di Impresa – Commissione Cultura Confindustria 12 Maggio 2010

4. Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager si impegnano a osservare comportamenti ispirati ai principi etici e valoriali espressi nel seguente Codice:
 - 4.1 Il lavoro è uno strumento di espressione e di realizzazione personale e sociale: di conseguenza il manager deve operare per l'affermazione di tale principio;
 - 4.2. L'indipendenza di giudizio e l'etica, qualunque sia la modalità attraverso cui viene esercitata la propria funzione, nonché l'assenza di conflitto di interessi devono informare il comportamento del manager;
 - 4.3. I comportamenti basati su onestà, fiducia, lealtà e integrità devono essere agiti e contemporaneamente promossi nell'esercizio del proprio ruolo da parte del manager;
 - 4.4. I comportamenti orientati alla valorizzazione del merito, della competenza e della responsabilità devono essere a loro volta agiti e promossi dal manager;
 - 4.5. La conoscenza è fonte di ricchezza individuale, aziendale e sociale e, come tale, va ricercata e promossa con continuità nella propria vita professionale da parte del manager;
 - 4.6. La conoscenza e l'esperienza maturate devono essere costantemente trasferite ai propri collaboratori da parte del manager nel corso della propria vita professionale;
 - 4.7. La diversità generazionale (giovani, adulti e anziani) e di genere in azienda costituiscono un patrimonio che il manager deve saper interpretare e valorizzare nell'interesse dell'impresa e della società;
 - 4.8. Il trasferimento dei propri valori e delle proprie competenze è un compito fondamentale e rappresenta un impegno sociale da parte manager senior;
 - 4.9 La promozione di uno sviluppo dell'impresa attento all'ambiente ed al territorio, nonché alla crescita professionale e umana dei collaboratori rappresenta un compito fondamentale del manager;
 - 4.10 Compromettere o alterare i propri canoni etici non deve, per alcuna ragione, far parte del comportamento quotidiano del manager.

ARTICOLO 39

Per tutti gli organi collegiali, di cui all'art. 9, viene istituito un registro a pagine numerate, nel quale saranno riportati i processi verbali delle singole riunioni, i quali dovranno essere sottoscritti dai rispettivi Presidenti e dal Segretario. Tali processi devono essere messi, su richiesta, a disposizione dei Soci.

A norma del disposto dell'art.16 del presente statuto il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione si effettua secondo il seguente

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il Presidente riunirà il Comitato Direttivo entro il 20 febbraio dell'anno di scadenza del mandato per deliberare l'invio ai soci di una nota informativa (anche via e-mail o fax) sulle procedure previste dal presente Statuto per il rinnovo delle cariche sociali e aprire così la fase elettorale.

In particolare il Comitato Direttivo delibererà se le votazioni si svolgeranno mediante sistemi di collegamento informatico o con modalità cartacea o in forma mista.

Tale nota dovrà essere inviata entro il 10 marzo a tutti i soci che risulteranno iscritti a quella data, anche per via email o fax.

Le cariche sociali di Presidente, Consigliere, Componente del Collegio di controllo interno, Componente del Collegio dei Probiviri verranno rinnovate previo la presentazione di singole autocandidature.

I candidati alla Presidenza dovranno presentare, contestualmente all'autocandidatura, un programma che sarà a disposizione dei soci presso la sede del SICDAI e sarà inviato via e-mail ai Soci di cui il SICDAI conosce l'indirizzo di posta elettronica. Le autocandidature dovranno essere presentate dai singoli interessati debitamente firmate e potranno pervenire anche via fax e/o e-mail.

Per tutte le cariche di cui al paragrafo precedente si potranno candidare i soci con almeno un anno di anzianità di iscrizione a Federmanager alla data del termine di presentazione della candidatura e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, riferita all'anno precedente e quindi al 28/2 dell'anno di svolgimento delle elezioni.

Le candidature verranno accettate fino al 31 marzo (per quelli che inviano a mezzo posta ordinaria farà fede la data di spedizione leggibile dal timbro postale). In data successiva al 31 marzo, il Presidente riunirà il Comitato Direttivo per la nomina della Commissione Elettorale da scegliere tra i soci che non si siano candidati.

La Commissione Elettorale sarà costituita da tre membri che designeranno al loro interno un coordinatore.

La Commissione Elettorale esaminerà a norma del presente Statuto la validità delle candidature presentate e disporrà per la preparazione delle schede elettorali. La scheda elettorale riporterà tutte le candidature in ordine alfabetico divise per carica secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto. Qualora la candidatura non verrà accettata, la Commissione Elettorale scriverà al proponente specificandone i motivi.

Gli associati voteranno indifferentemente per i candidati dirigenti/quadri in servizio o in pensione.

Ogni scheda elettorale dovrà essere presigliata dai membri della Commissione Elettorale.

Per il prosieguo delle elezioni la Commissione Elettorale seguirà le modalità previste dal Comitato Direttivo precedentemente riunitosi (entro il 20 febbraio).

Ogni elettore potrà esprimere:

- n° 1 voto per la carica di Presidente;
- Per la carica di Consigliere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere rispettivamente nella lista dei candidati in servizio e in quella dei candidati in pensione. In caso di numero frazionario si arrotonda all'unità superiore;
- Per il Collegio di controllo interno e per il Collegio dei Probiviri ogni elettore potrà esprimere al massimo il numero di voti pari alla composizione numerica dei membri effettivi di detti collegi.

Il numero massimo di preferenze esprimibili per ciascuna carica sarà indicato nella scheda elettorale.

La commissione Elettorale entro il giorno successivo alla chiusura delle urne provvederà alle operazioni di scrutinio che andranno effettuate in unica soluzione e dovranno essere verbalizzate con allegate le schede.

Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà riportato più voti.

Risulteranno eletti i Consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza (in servizio, in pensione) separatamente per Dirigenti e Quadri ed Alte Professionalità.

Risulteranno eletti i candidati al Collegio di controllo interno e al Collegio dei Probiviri che avranno riportato il maggior numero di voti.

Qualora si riscontri tra due candidati parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione a Federmanager, e, in caso di ulteriore parità, di età. Se nell'elezione del Comitato Direttivo si riscontrasse in una lista un numero insufficiente di candidature rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere si attingerà dall'altra lista fino a raggiungere il numero complessivo dei componenti il Comitato Direttivo (osmosi tra le liste dei dirigenti in servizio ed in pensione e di Quadri ed Alte Professionalità in servizio ed in pensione).

La Commissione Elettorale proclamerà elette le cariche in votazione dandone immediata comunicazione agli interessati e convocherà entro 15 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione delle cariche, di cui all'Art. 17 dello Statuto, preparando le relative schede.

Tale convocazione e le susseguenti elezioni potranno essere fatte anche per via telematica allegando le schede per l'elezione delle cariche stesse, inoltre con le stesse modalità inviterà i Collegi di controllo interno, dei probiviri, ad eleggere nel proprio ambito i rispettivi presidenti e comunicarli alla Commissione Elettorale.

Concluse le predette operazioni, la Commissione Elettorale consegna al Presidente eletto l'intera documentazione elettorale, in plico sigillato e firmato, che il Presidente custodirà per tutta la durata della consiliatura.

Dopo di che, la Commissione Elettorale si intende sciolta.

REGOLAMENTO RSA

ARTICOLO 1

Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti e dei Quadri possono essere costituite in ogni azienda. Tale costituzione è di competenza dell'Associazione Territoriale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle norme di leggi e contrattuali collettive vigenti.

La composizione numerica della Rappresentanza Sindacale Aziendale è così determinata in rapporto al numero di Dirigenti/Quadri iscritti delle singole aziende:

Fino a 10 dirigenti	1 Rappresentante	Fino a 10 quadri	1 Rappresentante
da 11 a 50 dirigenti	fino a 3 Rappresentanti	da 11 a 50 quadri	fino a 3 Rappresentanti
da 51 a 100 dirigenti	fino a 5 Rappresentanti	da 51 a 100 quadri	fino a 5 Rappresentanti
oltre a 100 dirigenti	fino a 7 Rappresentanti	oltre a 100 quadri	fino a 7 Rappresentanti

Nell'ambito delle RSA con 3 o più componenti deve essere nominato un coordinatore.

La RSA dirigenti e RSA quadri presenti in una stessa azienda, possono coordinarsi tra loro per gli aspetti comuni.

L'Associazione costituisce le RSA sulla base della designazione dell'esito della elezione effettuata dai Dirigenti e Quadri delle singole aziende. La costituzione e le attività delle RSA sono regolate dall'apposito Regolamento Federale.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali - RSA - sono elemento di collegamento primario tra l'Associazione e i Soci in servizio.

Le RSA hanno il fine di concretizzare una valida partecipazione dei dirigenti/quadri alla vita e allo sviluppo dell'Associazione territoriale e della Federazione.

In particolare esse devono:

- promuovere, negoziare e sottoscrivere accordi aziendali nell'ambito della contrattazione di 2° livello;
- tenere costantemente informata l'Associazione degli orientamenti che vanno manifestandosi tra i Dirigenti e Quadri dell'azienda per quanto attiene gli obiettivi sindacali e le tutele di categoria;
- tenere informati i Dirigenti e Quadri dell'azienda sull'azione dell'Associazione e della Federazione nel campo sindacale, previdenziale, assistenziale e negli altri campi di interesse categoriale, nonché delle iniziative dell'Associazione.

Ai fini della concreta attuazione di quanto disposto nei due capoversi che precedono, i membri delle RSA o i Coordinatori, laddove esistenti, partecipano, per invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo SICDAI.

I componenti delle RSA agiscono nel quadro delle garanzie disposte dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e delle altre norme in materia.

ARTICOLO 2

I componenti delle RSA devono essere iscritti ad una delle Associazioni o ad uno dei Sindacati territoriali aderenti a Federmanager e possono essere eletti o designati solo da Dirigenti e Quadri che risultino, a loro volta, iscritti ad una delle suddette Organizzazioni. Per l'elezione dei componenti la RSA, i Sindacati promuoveranno l'Assemblea dei Dirigenti e Quadri iscritti o indurranno il referendum a cui potranno partecipare i Dirigenti e Quadri iscritti. Le votazioni per le designazioni devono avvenire a scrutinio segreto.

I nominativi dei Dirigenti e Quadri eletti della RSA e del Coordinatore sono comunicati dalla RSA al Sindacato territoriale, che li porterà a conoscenza dell'azienda interessata, dell'Organizzazione sindacale imprenditoriale territorialmente competente e di Federmanager.

Il mandato di RSA e la carica di Coordinatore durano tre anni e sono rinnovabili sempre con le formalità di cui ai capoversi precedenti. La non iscrizione al Sindacato è causa di ineleggibilità a componente della RSA. Sono inoltre causa di ineleggibilità a componente

della RSA la posizione di quel Dirigente/Quadro che in azienda rappresenti la proprietà anche nei confronti dei Dirigenti/Quadri, la funzione di Direttore Generale e quella di Responsabile del personale con qualifica di dirigente/quadro.

Il Sindacato deve deliberare la decadenza immediata della RSA, ovvero del singolo rappresentante, quando attuino comportamenti contrastanti le finalità e le direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione Nazionale e le direttive del Sindacato competente. Quando qualcuno dei componenti la RSA decada o rinunci, nel corso del mandato, la RSA dovrà tempestivamente darne comunicazione al Sindacato. Il Sindacato dovrà procedere alla sostituzione designando il primo dei non eletti o, in mancanza, promuovendo nuovamente la procedura di cui al 2° capoverso.

Dalla carica acquisita nel corso del triennio si decade allo scadere del triennio stesso. I Coordinatori dei Coordinamenti RSA partecipano, per invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo SICDAI.

ARTICOLO 3

L'Associazione promuove la costituzione di Coordinamenti tra RSA di Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo azionario e/o tra RSA di Aziende operanti in uno stesso settore produttivo e/o merceologico.

Funzione principale dei Coordinamenti è l'armonizzazione delle azioni delle RSA finalizzandole al perseguimento di eque e omogenee politiche sindacali nel vigile controllo dei trattamenti di gestione della dirigenza e dei quadri nelle aziende dello stesso gruppo o dello stesso settore.

L'Associazione costituisce il Coordinamento sentite le RSA. I Coordinatori delle singole RSA partecipanti designano i componenti del Coordinamento; i componenti eleggono tra di loro il Coordinatore del Coordinamento e ne comunicano il nominativo all'Associazione. I nominativi degli investiti nel Coordinamento RSA e del Coordinatore sono comunicati dall'Associazione al Gruppo azionario interessato, all'Organizzazione sindacale imprenditoriale territorialmente competente e a Federmanager.

Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile sempre con le formalità di cui al 3° capoverso. La non iscrizione al Sindacato è causa di ineleggibilità a componente del Coordinamento. Sono inoltre causa di ineleggibilità a componente del Coordinamento RSA la posizione di quel Dirigente/Quadro che in azienda rappresenti la proprietà anche nei confronti dei Dirigenti/Quadri.

INDICE

Titolo I – Costituzione sede e scopi

Titolo II – I Soci

Titolo III – Organi dell'Associazione

Titolo IV – Patrimonio sociale – bilanci

Titolo V – Sanzioni disciplinari

Titolo VI – Modifiche statutarie – scioglimento e liquidazione

Titolo VII – Disposizioni generali e transitorie (regolamento elettorale)

Allegato – Regolamento RSA

Il presente Statuto approvato nell'Assemblea del 27/5/2024 sostituisce a tutti gli effetti l'originario Statuto allegato all'atto costitutivo della "Associazione Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Napoli", per Notaio Giuseppe Tozzi del 26.04.1945 Repertorio n. 65695 registrato in Napoli Ufficio Atti Pubblici il 02.05.1945 al n. 15465 Vol. 536 Fol. 164, nonché tutte le successive modifiche.

